

ASSALCO

*Associazione Nazionale tra le Imprese per l'Alimentazione e la Cura degli Animali
da Compagnia*

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria di ASSALCO del 22 giugno 2010

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE E SCOPI

- 01** **Costituzione - Denominazione - Sede**
- 02** **Scopi**

TITOLO II

ASSOCIATI

- 03** **Ammissione e durata del rapporto associativo**
- 04** **Diritti degli Associati**
- 05** **Obblighi degli Associati**
- 06** **Contributi associativi**
- 07** **Provvedimenti disciplinari**
- 08** **Cessazione della condizione di Associato**

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

- 09** **Organi dell'Associazione**
- 10** **Assemblea**
- 11** **Convocazione, validità dell'Assemblea e deliberazioni**
- 12** **Voti in Assemblea**
- 13** **Competenze dell'Assemblea**

14	Consiglio Direttivo
15	Competenze del Consiglio Direttivo
16	Presidente
17	Vice Presidenti
18	Comitato Deontologico
19	Probiviri
20	Collegio Sindacale
21	Disposizioni generali sulle Cariche
22	Segretario Generale

TITOLO IV

ARTICOLAZIONI INTERNE

23	Gruppi di Categoria
24	Assemblea di Gruppo
25	Attribuzioni dell'Assemblea di Gruppo
26	Presidente di Gruppo

TITOLO V

FONDO COMUNE E BILANCI

27	Fondo comune
28	Esercizio sociale e bilanci

TITOLO VI
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento
DELL'ASSOCIAZIONE

- 29** **Modificazioni statutarie**
- 30** **Scioglimento dell'Associazione**

TITOLO VII
NORME GENERALI E TRANSITORIE

- 31** **Norme generali**
- 32** **Norme transitorie**

STATUTO

TITOLO I
COSTITUZIONE –DENOMINAZIONE - SEDE E SCOPI

Art. 1

Costituzione – Denominazione - Sede

E' costituita con durata illimitata la ASSALCO "Associazione Nazionale tra le Imprese per l'Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia", con sede in Roma.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha la facoltà di istituire uffici e rappresentanze in altre località in Italia ed all'estero.

L'Associazione è apartitica ed indipendente, non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro, tuttavia, può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione può aderire ad Associazioni, Federazioni, Organizzazioni, Fondazioni o Enti nazionali, esteri o sovranazionali.

Art. 2

Scopi

Gli scopi dell'Associazione sono:

- a. promuovere la formazione dello spirito associativo tra gli Associati;

- b. tutelare in ogni sede ed ambito gli interessi dell'industria e del commercio degli alimenti e dei prodotti per il benessere, la cura e l'igiene destinati agli animali da compagnia;
- c. rappresentare gli Associati presso qualsiasi Autorità, Amministrazione ed Organizzazione economica nonché presso Federazioni, Associazioni, Enti pubblici o privati, Fondazioni, Organizzazioni nazionali, esteri e sovranazionali;
- d. istituire e mantenere rapporti con Fondazioni, Amministrazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Comitati, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, esteri o sovranazionali per l'esame e la soluzione di problemi di comune interesse;
- e. assistere gli Associati in tutti i casi nei quali l'intervento richiesto è conforme alle finalità dell'Associazione;
- f. attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle aziende associate sia conforme all'etica ed alle finalità dell'Associazione secondo il Codice Etico di Autodisciplina, il Manuale di Buone Pratiche per la Produzione di Alimenti Sicuri e il Codice per la Corretta Comunicazione sul Pet Food che divengono parte integrante del presente Statuto o qualunque altro Codice adottato dall'Associazione, impegnando gli Associati alla loro osservanza;
- g. promuovere l'esercizio dell'attività degli Associati nel rispetto delle norme sulla concorrenza;
- h. informare gli Associati di quanto attiene alla vita dell'industria e del commercio, con particolare riguardo alla legislazione sulla produzione e commercializzazione degli alimenti e dei prodotti per il benessere, la cura e l'igiene degli animali da compagnia, dell'ambiente e dei trasporti relativamente ai prodotti destinati agli animali da compagnia;

- i. negoziare, elaborare e concludere in nome e per conto degli Associati convenzioni e contratti con aziende, enti ed associazioni per fornire agli Associati prodotti e servizi;
- j. assumere e coordinare iniziative di ordine tecnico e promozionale per lo sviluppo dell'Industria di settore;
- k. assumere ogni iniziativa ritenuta utile a sviluppare la crescita e la qualità dei prodotti e delle tecnologie per la salute degli animali da compagnia;
- l. favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela del consumatore e dell'ambiente;
- m. promuovere il progresso scientifico e tecnologico atto ad assicurare e migliorare la salute e la qualità della vita degli animali da compagnia;
- n. provvedere all'informazione e all'assistenza sui problemi generali comuni con la possibilità di costituire in seno all'Associazione Comitati Tecnici Consultivi;
- o. Fornire agli Associati assistenza e consulenza con richiesta di rimborso spese ed addebito di corrispettivi specifici riguardo alla risoluzione di specifici problemi in materie inerenti alle attività delle aziende associate.
- p. promuovere o organizzare dibattiti, seminari, convegni e congressi per l'aggiornamento, l'informazione e la divulgazione di disposizioni, norme, regolamenti che interessino il settore degli alimenti e dei prodotti per il benessere, la cura e l'igiene degli animali da compagnia;
- q. favorire, anche con proprie pubblicazioni o notiziari, la divulgazione di una corretta e completa informazione su temi e argomenti che interessano il settore degli alimenti e dei prodotti per il benessere, la cura e l'igiene degli animali da compagnia;
- r. favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine ed il ruolo delle imprese associate, anche promuovendo iniziative editoriali, fiere ed eventi di settore.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 3

Ammissione e durata del rapporto associativo

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Associati ordinari, le aziende, sotto qualsiasi forma costituite, che svolgono in Italia l'attività di:

- produzione, importazione, esportazione, commercializzazione e distribuzione di alimenti per animali da compagnia;
- produzione, importazione, esportazione, commercializzazione e distribuzione di accessori e prodotti per il benessere, la cura, e l'igiene degli animali da compagnia.

Possono aderire all'Associazione in qualità di Associati aggregati, con le modalità specificamente stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali ed associative e persone che abbiano caratteristiche di affinità, complementarità e raccordo economico con la struttura organizzativa dell'Associazione aventi lo scopo di promuovere e tutelare interessi specifici omogenei o affini a quelli dell'Associazione.

Le aziende che hanno i requisiti per essere Associati ordinari non possono far parte dell'Associazione come Associati aggregati.

Possono inoltre aderire all'Associazione in qualità di Associati onorari quelle Associazioni, Enti e Persone che, per merito, sono riconosciuti benemeriti dell'Associazione dal Consiglio Direttivo.

Le domande di iscrizione, presentate su appositi moduli e sottoscritte dal legale rappresentante, devono fornire le informazioni richieste dall'Associazione e contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto e di tutti gli

obblighi da esso derivanti. Sull'ammissione delibera il Consiglio Direttivo. L'adesione ha la durata di almeno tre anni solari successivamente alla data di ammissione ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio. Trascorso il triennio iniziale, l'Associato può disdire la propria adesione con preavviso inviato entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dal giorno dell'Assemblea ordinaria annuale degli Associati di cui all'Art. 11 con lettera raccomandata a/r. La disdetta ha decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo. In seguito l'Associato può disdire la propria adesione con preavviso inviato entro il medesimo termine di cui sopra purchè entro l'anno che precede la scadenza del biennio con lettera raccomandata a/r. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'Art. 29.

Art. 4

Diritti degli Associati

Gli Associati ordinari hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione.

Restano, invece, escluse per gli Associati aggregati ed onorari tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta di carattere sindacale, da parte dell'Associazione.

Gli Associati ordinari, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione e dei Gruppi, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Gli Associati aggregati hanno diritto di elettorato attivo; quello passivo è limitato ai soli Gruppi.

Gli Associati onorari non hanno diritto di voto.

Ciascun Associato, infine, ha diritto ad aver attestata la sua partecipazione all'Associazione.

Art. 5

Obblighi degli Associati

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le disposizioni attuative dello stesso, il Codice Etico di Autodisciplina, il Manuale di Buone Pratiche per la Produzione di Alimenti Sicuri, il Codice per la Corretta Comunicazione sul Pet Food, qualunque altro Codice e Regolamento adottato dall'Associazione, e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

L'attività delle aziende associate deve essere esercitata secondo i principi di deontologia professionale e imprenditoriale, non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

In particolare gli Associati si obbligano a:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati, le informazioni e i documenti necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari e sociali. Tali informazioni e notizie devono restare riservate all'interno dell'Associazione e, ove necessario, utilizzate solo in forma riassuntiva o aggregata e anonima senza indicarne la fonte, salvo il caso in cui l'Associazione agisca per delega o incarico di Autorità. In quest'ultimo caso, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni o dei dati richiesti può dar luogo al provvedimento di cui al punto g) dell'Art. 7, salvo le maggiori sanzioni previste dall'Autorità delegante. I dati comunicati all'Associazione vengono trattati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e in materia concorrenziale;
- versare i contributi associativi secondo le modalità e i termini fissati dall'Associazione.

Nel caso di gruppi di aziende facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste l'obbligo per tutte le aziende del gruppo, che svolgono la stessa attività o attività affini, di adesione all'Associazione alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

Contributi associativi

I contributi sono rappresentati dalle quote annuali e dalle quote straordinarie:

- a. quota annuale: è costituita da una quota ordinaria e da una quota integrativa. Il loro ammontare sarà deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- b. quota straordinaria: riveste carattere occasionale e deve essere approvata dall'Assemblea che ne stabilisce le modalità di versamento su proposta del Consiglio Direttivo;
- c. Per le aziende che aderiscono per la prima volta all'Associazione il Consiglio Direttivo può stabilire il pagamento di quote preferenziali di adesione per un periodo massimo di due anni.

All'atto dell'adesione e successivamente con scadenza annuale gli Associati debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, il proprio fatturato, tale dichiarazione sarà considerata dato sensibile e come tale trattato secondo le disposizioni contenute nell'Art. 5).

I contributi associativi di cui alle lettere a) e b) del presente Articolo sono annualmente fissati e versati secondo le modalità proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea Annuale degli Associati.

I contributi associativi devono essere versati entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta dei contributi stessi.

I contributi associativi sono intrasmissibili.

I contributi associativi ed ogni altro utile, provento, avanzo di gestione, fondo riserva o capitale sono esclusivamente destinati al conseguimento degli scopi sociali indicati nell'Art. 2 e durante la vita dell'Associazione, non possono essere distribuiti agli Associati, neppure in modo indiretto.

Art. 7

Provvedimenti disciplinari

Gli Associati che si rendano inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura dal Presidente dell'Associazione comunicata per iscritto.
- b) sospensione del diritto dell'Associato a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- c) decadenza dei rappresentanti dell'Associato che ricoprono cariche direttive nell'Associazione e/o in organismi interni;
- d) sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo,
- e) sospensione dell'azienda associata da ogni servizio e da ogni attività sociale per un periodo non superiore a sei mesi. Durante il periodo di sospensione l'azienda sanzionata è ugualmente tenuta a corrispondere i contributi dovuti;
- f) esclusione nel caso di reiterata morosità
- g) esclusione per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Le sanzioni vengono deliberate, in alternativa od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 8

Cessazione della condizione di Associato

La qualità di Associato si perde per:

- a) dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'Art. 3;
- b) cessazione dell'attività dell'azienda associata, dal momento della formale comunicazione;
- c) fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
- d) per recesso esercitato secondo l'Art. 29;
- e) esclusione nei casi previsti alla lettera g) dell'Art. 7.

Nel caso di cessazione dalla condizione di Associato, l'azienda associata perde ogni diritto ai fondi sociali rimanendo la sua quota a beneficio dell'Associazione.

In caso di cessazione del rapporto associativo, i rappresentanti dell'Associato decadono immediatamente dalle cariche sociali e dagli incarichi di rappresentanza esterna.

L'azienda, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data di scadenza del rapporto associativo fissata dallo Statuto (Art. 3);
- nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un biennio;
- nel caso di recesso esercitato secondo l'Art. 29, per il solo anno durante il quale viene richiesto il recesso.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti;
- e) il Comitato Deontologico;
- f) i Probiviri;
- g) il Collegio Sindacale.

Art. 10

Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli Associati. Gli Associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri Associati con delega scritta; ogni Associato non potrà rappresentare per delega più di due Associati, fatta eccezione per i Gruppi di aziende.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario, o, in loro assenza, dal più anziano dei Vice Presidenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica i poteri dei delegati, di cui al primo comma e le deleghe di cui al secondo comma del presente Articolo.

All'Assemblea partecipano i componenti del Collegio Sindacale e sono invitati, senza diritto di voto, gli Associati Onorari ed i Probiviri.

Art. 11

Convocazione, validità dell'Assemblea e deliberazioni

L'Assemblea è convocata:

a) in via ordinaria:

Una volta all'anno, entro il mese di giugno salvo il Consiglio Direttivo non ravvisi la necessità di prostrarla sino al termine massimo di ulteriori quattro mesi;

b) in via straordinaria:

- su iniziativa del Consiglio Direttivo
- su richiesta motivata di tanti Associati che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti gli Associati e su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti. La richiesta degli Associati deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione deve seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa
- per le modifiche degli Articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario; in sua assenza dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno dieci giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e prevedere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli Associati al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.

L'assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Presidente o, a seguito di decisione di questi, del Segretario Generale dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento il verbale verrà redatto da persona designata dell'Assemblea. Il verbale delle deliberazioni è trascritto a cura del Segretario dell'Assemblea in apposito libro vidimato e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso. Del libro delle Assemblee gli Associati possono prenderne visione. L'Assemblea nomina anche gli scrutatori.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti Associati che dispongono della maggioranza dei voti spettanti a tutti gli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati senza tener conto degli astenuti o delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto, salvo le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e le modificazioni dello Statuto a cui si applicano gli Art. 30 e 29.

Non sono ammessi al voto gli Associati che non risultino in regola con il versamento dei contributi associativi dell'anno precedente, né quelli di nuova ammissione che non abbiano ancora versato la quota prescritta.

Art. 12

Voti in Assemblea

Gli Associati dispongono, in Assemblea, di un numero di voti determinato in ragione dei contributi annuali di cui all'art. 6, applicando la seguente tabella:

- a) per i primi 250,00 € di contributo, un voto;
- b) per la quota parte di contributo oltre 250,00 € e fino a 5.000,00 €, un voto ogni 500,00 € di contributo associativo versato o frazione pari o superiore a 250,00 €. Il voto o i voti così attribuiti si sommano a quello spettante secondo quanto previsto alla precedente lettera a);
- c) per la quota parte di contributo oltre 5.000,00 € e fino a 25.000,00 €, un voto ogni 750,00 € di contributo associativo versato o frazione pari o superiore a 500,00 €. Il voto o i voti così attribuiti si sommano a quelli spettanti secondo quanto previsto alle precedenti lettere a) e b);
- d) per la quota parte di contributo oltre 25.000,00 €, un voto ogni 1.000,00 € di contributo associativo versato o frazione pari o superiore a 750,00 €. Il voto o i voti così attribuiti si sommano a quelli spettanti secondo quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c).

Art. 13

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea delibera sulla materia ad essa riservata dalla legge e dal presente Statuto. In particolare:

- a) determina le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esamina gli argomenti sottoposti alla sua attenzione attinenti gli scopi dell'Associazione;
- b) delibera sui contributi associativi proposti dal Consiglio Direttivo;

- c) elegge il Presidente, secondo le modalità previste dall'art. 16;
- d) elegge, su proposta del Consiglio Direttivo, i Vice Presidenti nel numero massimo di tre;
- e) stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- f) elegge i componenti del Consiglio Direttivo di cui fanno automaticamente parte i Presidenti dei Gruppi di cui all'Art. 23;
- g) elegge, ove lo ritenga opportuno, un Presidente Onorario;
- h) approva il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo, redatti dal Consiglio Direttivo;
- i) elegge i Proviviri;
- j) nomina i componenti del Collegio Sindacale;
- k) apporta le modificazioni allo Statuto secondo le modalità previste dall'Art. 29;
- l) scioglie l'Associazione ai sensi dell'Art.30.

Art. 14

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 Consiglieri e rimane in carica per quattro anni.

Nel caso vengano a mancare, durante il quadriennio in carica, uno o più componenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo si integra mediante cooptazione avendo riguardo alle aziende associate rappresentate dai Consiglieri cessati dalla carica. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla prima Assemblea, che potrà confermarli nella carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti degli Associati rispettando, in quanto possibile, il criterio che almeno 2 di essi siano rappresentanti delle piccole aziende, intendendosi per piccole aziende quelle

appartenenti alle fasce di fatturato 1, 2 e 3 utilizzate per il calcolo dell'ammontare dei contributi associativi.

Dal numero dei componenti sono esclusi il Presidente e i Vice Presidenti che fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Ne fa inoltre parte il Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica, finchè continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'Art. 2. Qualora venga eletto un rappresentante dell'azienda a cui appartiene il past-president, quest'ultimo perde il proprio diritto di voto e viene cooptato, come membro del Consiglio Direttivo, il primo dei votati risultato non eletto.

Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto anche i Presidenti dei singoli Gruppi di Categoria di cui all'Art. 23.

Al Consiglio Direttivo può partecipare un solo rappresentante per ogni Azienda associata.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data fissata per la riunione mediante lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica. In caso di urgenza il Presidente potrà ridurre il termine a giorni 3.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e indicare il luogo, la data e l'ora della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta ogni 4 mesi dal Presidente di sua iniziativa o da un terzo almeno dei suoi componenti, o da uno dei Gruppi. Decade dalla carica il Consigliere che si renda assente ingiustificato a tre riunioni consecutive e che comunque non sia intervenuto ad almeno la metà delle riunioni indette in un periodo di 12 mesi.

Il Consigliere può farsi sostituire alle riunioni del Consiglio da altro rappresentante della medesima azienda di appartenenza che non disporrà di diritto di voto e può essere accompagnato da uno o più esperti se consentito espressamente nell'ordine di convocazione.

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal Presidente vicario o, in loro assenza, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale a cura del Presidente o, a seguito di decisione di questi, del Segretario Generale dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento il verbale verrà redatto da persona designata dal Consiglio Direttivo. Il verbale delle deliberazioni è trascritto a cura del Segretario del Consiglio Direttivo in apposito libro vidimato e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 15

Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo sovrintende all'attività dell'Associazione indirizzandola al raggiungimento degli scopi associativi nell'ambito delle direttive decise dall'Assemblea. Esso inoltre:

- a) nomina la Commissione di Designazione per l'elezione del Presidente di cui all'art 16;
- b) propone all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti;
- c) formula e propone le modifiche statutarie da sottoporre al voto dell'Assemblea;
- d) elegge i componenti del Comitato Deontologico

- e) promuove ed attua ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi statutari ed alla partecipazione alla vita associativa;
- f) delibera su tutti gli argomenti che vengono sottoposti dal Presidente e dai Gruppi;
- g) delibera sull'ammissione all'Associazione ed assegnazione ai Gruppi, nonché in ordine alla distribuzione dei voti in ciascun Gruppo;
- h) propone all'Assemblea, fissandone i criteri, i contributi associativi;
- i) delibera sulla convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria, straordinaria e da svolgersi per referendum in base all'articolo 29;
- j) predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea;
- k) verifica periodicamente la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- l) delibera sull'eventuale costituzione in mora degli Associati con riferimento all'Art. 7;
- m) delibera gli eventuali provvedimenti previsti dall'Art. 7 e dà esecuzione alle decisioni prese dai Probiviri;
- n) delibera sull'adesione dell'Associazione a Federazioni, Associazioni, Fondazioni, Istituti od Enti pubblici o privati, Comitati, Consorzi, Commissioni, Organizzazioni nazionali, esteri e sovranazionali;
- o) nomina rappresentanti dell'Associazione presso Federazioni, Associazioni, Fondazioni, Istituti od Enti pubblici o privati, Comitati, Consorzi, Commissioni, Organizzazioni nazionali, esteri e sovranazionali;
- p) delibera sull'organico dell'Associazione;
- q) attribuisce, ove lo ritenga opportuno, ad uno o più Consiglieri, specifici incarichi su argomenti ritenuti di particolare rilevanza per l'Associazione;
- r) nomina il Segretario Generale dell'Associazione;
- s) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati;

- t) delibera su tutti i provvedimenti che non siano riservati dallo Statuto all'Assemblea;
- u) nomina Commissioni, Comitati, Gruppi di lavoro per determinati scopi e lavori formati anche da persone estranee all'Associazione.

Art. 16

Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

A tal fine almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo nomina una Commissione di Designazione, composta di almeno tre componenti scelti tra i rappresentanti degli Associati della quale non possono far parte il Presidente in carica né eventuali candidati già proposti al momento della nomina della Commissione di Designazione.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli Associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati che riscuotano il consenso della base associativa.

La Commissione può altresì raccogliere suggerimenti ed aspettative degli Associati da sottoporre come linee guida finalizzate al miglioramento costante dell'organizzazione e del funzionamento dell'Associazione.

La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo anche eventuali candidature che risultassero appoggiate per iscritto da almeno il 20 % dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio Direttivo, individua il nome del candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

In caso di non elezione del candidato, il Consiglio Direttivo sulla base della relazione della Commissione e mediante scrutinio segreto, individua un nuovo candidato da proporre all'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un secondo mandato consecutivo a quello della prima elezione.

Il Presidente che avesse ricoperto la carica per due mandati consecutivi, può ulteriormente essere rieletto ma con maggioranza favorevole dei tre quinti dei votanti.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti, congiuntamente o singolarmente, alcune delle proprie attribuzioni.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario ed in mancanza di quest'ultimo dal più anziano di età degli altri Vice Presidenti. La firma dei Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario sino alla scadenza del mandato quadriennale.

Art. 17

Vice Presidenti

L'Assemblea elegge, su proposta del Consiglio Direttivo, fino a tre Vice Presidenti di cui uno vicario.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione e possono, su delega della Presidenza, assumere il coordinamento di uno o più aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e il loro mandato scade contemporaneamente a quello del Presidente e possono essere rinominati consecutivamente per una sola volta.

Nel caso che uno o più Vice Presidenti venissero a mancare durante il loro mandato, possono essere sostituiti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, avendo riguardo alle aziende associate rappresentate dai Vice Presidenti venuti a mancare. I Vice Presidenti così nominati rimangono in carica sino alla prima Assemblea, che potrà confermarli sino alla scadenza del mandato del Presidente.

Art. 18

Comitato Deontologico

Il Comitato Deontologico è composto da tre componenti, eletti dal Consiglio Direttivo tra i rappresentanti delle aziende associate e scelti anche al di fuori dei rappresentanti delle aziende associate.

Il Presidente dell'Associazione propone, tra i tre componenti eletti, il Presidente del Comitato stesso.

Il Comitato Deontologico dura in carica due anni, è rieleggibile e decade in questo caso in concomitanza con il Presidente dell'Associazione.

Il Comitato Deontologico istruisce i procedimenti relativi alle segnalazioni di comportamenti contrari al Codice Etico di Autodisciplina dell'Associazione e al Codice per la Corretta Comunicazione sul pet food, che sono parte integrante del presente Statuto.

Il Presidente del Comitato Deontologico riferisce al Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno sull'andamento della attività del Comitato.

Il Comitato si attiva ogni qualvolta pervengano segnalazioni in Associazione.

I componenti del Comitato sono tenuti al segreto d'ufficio.

Il Comitato si può avvalere di esperti identificati tra i rappresentanti delle imprese associate o di consulenti esterni, anch'essi esplicitamente vincolati al segreto

professionale; eventuali costi collegati a questi ultimi devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente dell'Associazione.

A conclusione dei propri accertamenti, il Comitato Deontologico, le cui decisioni sono assunte sulla base della normativa statutaria e secondo i criteri di deontologia associativa, procede all'archiviazione delle segnalazioni o presenta al Consiglio Direttivo le proprie valutazioni e raccomandazioni per gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

Funge da segretario del Comitato il Segretario Generale dell'Associazione.

Art. 19

Probiviri

L'Assemblea, anche al di fuori dei rappresentanti degli Associati, elegge su proposta del Consiglio Direttivo, tre Probiviri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il loro mandato scade contemporaneamente a quello del Presidente.

I Probiviri eleggono al loro interno un Presidente.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente e con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura, sull'applicazione del presente Statuto o di qualsiasi Regolamento dell'Associazione, insorte tra le aziende associate e tra loro e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i tre Probiviri.

Il Presidente del predetto Collegio sarà il Probiviro non nominato da una delle parti.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e dal Codice Etico.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato per iscritto alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altro Regolamento che regola l'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Nel caso in cui uno o più Probiviri venissero a mancare durante il loro mandato il Consiglio Direttivo convoca entro trenta giorni l'Assemblea che procede alla nomina dei sostituti che rimangono in carica sino alla scadenza del mandato dei loro predecessori.

Art. 20

Collegio Sindacale

Qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina anche al di fuori dei rappresentanti degli Associati, il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Almeno un Sindaco effettivo e uno supplente devono avere la qualifica di Revisore Ufficiale dei Conti.

I Sindaci durano in carica quattro anni. Il loro mandato scade contemporaneamente a quello del Presidente.

In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Sindaco effettivo vicario. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente primo eletto subentra a quello effettivo; in caso di parità di voti subentra il Revisore più anziano di età.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

Le ispezioni dei Revisori, da effettuarsi con cadenza almeno trimestrale, debbono risultare da annotazioni fatte sugli appositi registri dell'Associazione. Alla chiusura dell'esercizio il Collegio Sindacale controlla il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea alla quale riferiscono con apposita relazione.

I Revisori dei Conti intervengono all'Assemblea e hanno facoltà di presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo e di prendere visione delle delibere adottate.

Art. 21

Disposizioni generali sulle Cariche

Per rappresentanti delle Aziende aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante o un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Le cariche associative sono incompatibili con qualsiasi carica politica.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

La carica di Probiviro e di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti degli Associati, fatte salve quelle di cui agli Artt.19 e 20 del presente Statuto.

Tutte le cariche sono gratuite ad esclusione di quella di Sindaco effettivo Revisore Ufficiale dei Conti.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvederà alla sostituzione secondo le norme contenute nel presente Statuto: il nuovo eletto rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto quello sostituito.

Art. 22

Segretario Generale

Il Segretario Generale ha il compito di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi sociali, di dirigere la struttura associativa assicurandone il funzionamento.

Per delega del Presidente instaura e risolve il rapporto di lavoro con il personale ad esclusione dei dirigenti. Propone al Presidente l'assunzione, la nomina o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti. Partecipa senza diritto di voto, ma con funzione consultiva, all'Assemblea, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dei Gruppi di cui agli Artt.14 e 23.

Tutti i dati sensibili – fatturato, vendite, statistiche ecc. – comunicati dagli Associati all'Associazione saranno trattati dal Segretario Generale come informazioni riservate e potranno essere comunicati a terzi solo in forma riassuntiva o aggregata e anonima con altri dati forniti dagli Associati o a seguito di autorizzazione scritta dell'Associato.

Dispone i pagamenti, previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'Associazione.

TITOLO IV

ARTICOLAZIONI INTERNE

Art.23

Gruppi di Categoria

All'atto della loro ammissione, gli Associati vengono assegnati dal Consiglio Direttivo ad uno o più Gruppi costituiti su conforme delibera del Consiglio Direttivo.

Gli Associati che svolgono attività mista hanno diritto di ottenere l'assegnazione a tutti i Gruppi che li riguardano.

Ai Gruppi è demandata in piena autonomia, e nel rispetto degli interessi complessivi e delle finalità generali dell'Associazione, la gestione degli interessi specifici. La rappresentanza all'esterno di detti interessi è demandata al Presidente dell'Associazione che si avvale della collaborazione dei Presidenti di Gruppo.

Art.24

Assemblea di Gruppo

L'Assemblea di Gruppo è costituita dai rappresentanti degli Associati facenti parte del Gruppo stesso. All'Assemblea di Gruppo partecipa di diritto il Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea di Gruppo si riunisce ogni qualvolta sia convocata dal Presidente del Gruppo stesso, oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un quinto degli Associati facenti parte del Gruppo.

Per la convocazione dei Gruppi e per le relative deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le norme del presente Statuto concernenti l'Assemblea (Art. 11). La convocazione potrà essere disposta anche dal Presidente dell'Associazione.

Ogni Associato che partecipa all'Assemblea di Gruppo ha diritto ad un solo voto. Le deliberazioni dell'Assemblea di Gruppo debbono essere, prima della loro attuazione, sottoposte a ratifica del Presidente dell'Associazione. In mancanza della ratifica, le deliberazioni saranno sottoposte al Consiglio Direttivo.

Art. 25

Attribuzioni dell'Assemblea di Gruppo

L'Assemblea di Gruppo:

- a) elegge il Presidente e fino a due Vice Presidenti di cui uno vicario;
- b) nomina un Comitato Esecutivo, fissandone il numero dei membri e la durata in carica;
- c) delibera sui problemi che interessano il Gruppo e sull'attività da esso svolta;
- d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 26

Presidente di Gruppo

Il Presidente del Gruppo presiede l'Assemblea di Gruppo e dirige l'attività del Gruppo. Egli fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente del Gruppo comunica al Consiglio Direttivo le deliberazioni dell'Assemblea di Gruppo e del Comitato Esecutivo.

TITOLO V
FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 27

Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi associativi;
- b) dalle eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea;
- c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- e) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- f) dalle somme e dai beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto gli Associati che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale.

Art. 28

Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio Sindacale.

In ogni caso i bilanci, consuntivo e preventivo dovranno essere presentati al Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

TITOLO VI

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29

Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti gli Associati.

Il Consiglio Direttivo può inoltre sottoporre agli Associati, mediante referendum tra gli stessi, anche a mezzo posta, via fax od altro mezzo telematico, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli Associati.

Agli Associati che in sede di Assemblea o referendum, abbiano dissentito dalle modifiche adottate, è consentito il diritto di recesso, da notificare con lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso, a seguito di modifiche statutarie, ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art 30

Scioglimento dell'Associazione

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Associati rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi con lettera raccomandata, delibera validamente, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza della totalità dei voti spettanti a tutti gli Associati. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni non aventi scopo di lucro e che svolgono attività analoga, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

TITOLO VII

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 31

Norme generali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Per tutte le controversie di qualunque natura tra l'Associazione e le Aziende associate che non siano di competenza dei Probiviri secondo le disposizioni dell'Art. 19 del presente Statuto, sarà competente in via esclusiva, con l'esclusione di qualsiasi foro alternativo, il Foro di Roma.

Art. 32

Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto, unitamente a tutte le modifiche approvate, avranno efficacia dal termine dell'Assemblea ordinaria delle Aziende associate tenutasi il giorno 22 giugno 2010.